

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 marzo 2024

**Plenaria**

**32ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

*(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 R.G.N.R. – 777/22 RG GIP pendente dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze*

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 dicembre 2023 e proseguito nelle sedute del 16 gennaio, 13 febbraio, 27 febbraio e 12 marzo 2024.

Si procede alle dichiarazioni di voto sulla proposta conclusiva illustrata dal relatore, senatore Durnwalder, nella seduta del 12 marzo 2024.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la proposta conclusiva illustrata dal relatore, evidenziando preliminarmente che la decisione del Senato non avrà un effetto pratico ai fini processuali, atteso che il senatore Renzi ha annunciato l'intenzione di depositare le *mail* e i messaggi *whatsApp* tra gli atti della difesa.

Su vicende relative all'inchiesta sulla Fondazione Open sono intervenute cinque sentenze della Cassazione, tutte richiamate ed analizzate dal relatore, nelle quali la Suprema Corte ha sottolineato la mancanza del *fumus commissi delicti* per il reato di finanziamento illecito ipotizzato dalla Procura, in quanto non è stato provato che la Fondazione Open sia configurabile come un'articolazione del Partito Democratico.

In secondo luogo le sopracitate sentenze della Cassazione hanno evidenziato il carattere esplorativo e sproporzionato del sequestro rispetto al reato contestato, usando l'espressione « *sequestro onnivoro ed invasivo* ».

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il proprio voto favorevole, pur esprimendo qualche perplessità sulla parte della proposta conclusiva in cui si evidenzia che la richiesta di autorizzazione è stata formulata *ex post* e non *ex ante* come previsto nella sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale. Sottolinea a tal proposito che prima di tale sentenza della Consulta esisteva un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale gli atti in questione erano qualificabili come documenti – e non quindi come corrispondenza – e conseguentemente la Procura di Firenze non poteva avere il quadro delineato poi autorevolmente dalla Corte costituzionale. È invece integralmente condivisibile la parte della proposta conclusiva inerente al cosiddetto *fumus persecutionis* di secondo grado, correlato alle cinque sentenze della Corte di Cassazione, che il relatore ha analizzato nell'ambito della propria proposta.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) preannuncia il voto favorevole, anche a nome del proprio Gruppo, sulla proposta avanzata dal relatore, dichiarando di concordare con le considerazioni testé espresse dal senatore Bazoli.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia il proprio voto contrario, anche a nome del Gruppo di appartenenza, richiamando le argomentazioni già espresse nel proprio intervento, svolto nella seduta del 12 marzo 2024.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, evidenziando sul piano metodologico che in futuri casi il *fumus persecutionis* potrà essere desunto anche da elementi diversi da quelli contenuti in sentenze della Suprema Corte.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, concordando con il senatore Scalfarotto in merito alle preoccupazioni espresse dallo stesso per i futuri casi, per i quali la Giunta potrà prescindere dalle sentenze della Corte di Cassazione per individuare il *fumus persecutionis*.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), pur esprimendo apprezzamento nei confronti del senatore Renzi per aver accettato di sottoporsi al contraddittorio e per aver depositato utili documenti, esprime tuttavia una critica per i toni usati dallo stesso e anche per aver annunciato l'intenzione di depositare tra gli atti della difesa i messaggi *whatsApp* e le *mail* oggetto della richiesta di autorizzazione in titolo. In relazione a tale ultimo profilo sottolinea che l'intangibilità della corrispondenza di cui all'articolo 68 della Costituzione non è prevista a tutela del singolo parlamentare, quanto a tutela della funzione parlamentare e, in ultima analisi, dell'autonomia delle Camere.

Condivide la proposta conclusiva illustrata dal relatore, basata opportunamente su valutazioni espresse dalla Corte di Cassazione in relazione a vicende collegate, inerenti alla Fondazione Open, per i quali la Suprema Corte ha valutato il sequestro come « *onnivoro ed invasivo* ». Condivisibile è anche la scelta del relatore di configurare un *fumus persecutionis* di secondo grado, che appare del tutto evidente alla luce dei dati contenuti nelle sopracitate sentenze della Cassazione.

Rileva, inoltre, che la Procura avrebbe dovuto chiedere *ex ante* l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza, essendo evidente che nell'ambito di questa nozione rientra anche la corrispondenza telematica. Peraltro, sul punto specifico il senatore Renzi aveva scritto alla Procura che, tuttavia, si era disinteressata di tale profilo.

Preannuncia infine il voto favorevole, a nome del proprio Gruppo parlamentare, sulla proposta conclusiva prospettata dal relatore.

Prende brevemente la parola la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), la quale, nel ribadire la propria condivisione per la proposta illustrata dal relatore, precisa tuttavia che, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, la giurisprudenza qualificava gli atti oggetto della richiesta in titolo come documenti e, in quanto tali, sottratti all'ambito applicativo dell'articolo 68 della Costituzione. Quindi, alla luce del quadro giurisprudenziale all'epoca esistente, non era esigibile la presentazione *ex ante* della domanda di autorizzazione da parte dall'autorità giudiziaria, come successivamente richiesto dalla Consulta nella predetta sentenza con valenza innovativa sul punto.

Rileva, poi, che la Cassazione aveva già affrontato la questione nelle sentenze richiamate nella proposta conclusiva, offrendo un rimedio endo-processuale rispetto a tali profili ed evidenziando in più occasioni il carattere invasivo e sproporzionato del sequestro, come sottolineato opportunamente dal relatore.

Il PRESIDENTE precisa, in riferimento alle preoccupazioni espresse dal senatore Scalfarotto e dalla senatrice Spelgatti, che la Giunta per i futuri casi non è in alcun modo vincolata da sentenze della Cassazione per quel che concerne il riscontro del *fumus persecutionis*.

Sottolinea inoltre che la decisione del senatore Renzi di allegare agli atti difensivi le *mail* e i messaggi *whatsApp* oggetto della richiesta in titolo non incide in alcun modo sull'istruttoria della Giunta, che deve svolgersi indipendentemente da tale profilo.

Quindi, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore, senatore Durnwalder, volta al diniego della domanda di autorizzazione in titolo.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta conclusiva del relatore e lo incarica di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 15,45.*